



Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026

D.L. 196/2025 / A.C. 2751

Dossier n° 157 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 19 gennaio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2751
D.L.	196/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	27 dicembre 2025
assegnazione:	27 dicembre 2025
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il [decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196](#), che consta di due articoli, dispone il prolungamento delle operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie relative al 2026 e reca disposizioni per disciplinare lo svolgimento contestuale di più consultazioni. Il relativo disegno di legge di conversione ([A.C. 2751](#)) è all'esame della Camera in prima lettura.

In particolare, l'**articolo 1, comma 1**, dispone che le **operazioni di votazione** per le **consultazioni elettorali e referendarie del 2026** si svolgano - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - anche nella giornata di **lunedì, dalle ore 7 alle ore 15**.

La disposizione deroga, per l'anno 2026, a quanto previsto dalla normativa vigente, la quale prevede lo svolgimento delle elezioni **nella sola giornata di domenica**. La legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) - nell'ambito di misure volte a conseguire risparmi di spesa per le consultazioni elettorali - ha infatti disposto che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (art.1, comma 399).

In considerazione del prolungamento dell'orario di votazione disposto dal comma 1, il **comma 2** incrementa del **15 per cento** degli **onorari** fissi forfettari spettanti ai **componenti di seggio** ferme restando le maggiorazioni dovute nel caso di contestuale svolgimento di più consultazioni.

I commi 3 e 4 recano disposizioni applicabili nell'eventualità che nel 2026 si svolgano le elezioni suppletive contestualmente con *referendum* o con elezioni amministrative.

Il **comma 3** disciplina il caso di abbinamento nel 2026 delle **consultazioni referendarie** con elezioni politiche **suppletive** in collegi uninominali della Camera e del Senato.

In primo luogo, si prevede che per gli **adempimenti comuni** alle due tipologie di consultazione si applicano le disposizioni stabilite per le elezioni suppletive, comprese quelle relative alla composizione, funzionamento e compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali.

Il **comma 4** riguarda l'eventualità di svolgimento contemporaneo nel 2026 di elezioni **suppletive** ed elezioni **amministrative**, anche se disciplinate da norme regionali. In questo caso si procede prima alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle delle elezioni amministrative. In caso di elezioni circoscrizionali, lo scrutinio è rinviato alle ore 9 del martedì.

In proposito, si ricorda che il D.L. 3 maggio 1976 n. 161 disciplina, a regime, alcuni aspetti del procedimento elettorale nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali (anche a statuto speciale) e amministrative. In particolare si prevede che per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le

disposizioni della legge elettorale della Camera (DPR 361/1957) e che le operazioni di scrutinio iniziano con le elezioni politiche, mentre quelle relative alle regionali e amministrative sono rinviate alle ore 14 del lunedì successivo.

Il **comma 5** valuta i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in **6.107.690 euro** per l'anno 2026. Di conseguenza, provvede a ridurre di pari importo le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Come riportato nella relazione tecnica al provvedimento, i maggiori oneri sono in relazione alle spese per gli onorari dei componenti dei seggi elettorali (presidente, segretario e scrutatori). Non vengono calcolate le spese di vigilanza dei seggi da parte della Forze di Polizia.

L'**articolo 2** dispone che il decreto-legge in esame **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*: il decreto-legge è dunque vigente dal 28 dicembre 2025.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 6 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, allo scopo generale di disciplinare lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, scopo che il preambolo articola in 3 più specifiche finalità: 1) favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2026; 2) consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto e di scrutinio; 3) adeguare i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione.